

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2833

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIBELLI

Istituzione dell'albo professionale degli artisti dello spettacolo

Presentata il 7 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mondo dello spettacolo si presenta come un disordinato coacervo di persone allo sbando che esercitano le più disparate professioni artistiche senza alcuna regolamentazione.

L'abusivismo e la concorrenza straniera regnano nel mondo dello spettacolo in generale e, in particolare, nel mondo della musica leggera dove « amatori » dilettanti sono contattati per la realizzazione di serate il cui giro d'affari, talvolta, è di decine di migliaia di euro. Altri casi sono quelli di artisti stranieri che sono ingaggiati per *tourné* di settimane e che vengono nel nostro Paese con orchestre e tecnici di oltralpe o d'oltre oceano, prendendo appannaggi milionari e lasciando disoccupati centinaia di lavoratori italiani. Ma lo stesso discorso vale per qualsiasi settore dello spettacolo: dalla musica classica, alla lirica, al cinema, al teatro.

Abusivismo e concorrenza straniera hanno la conseguenza di soffocare i nuovi talenti riducendoli al ruolo di comparse a

vita, immortalando pochi privilegiati cor-teggiati dalle televisioni e dai *network* radiofonici.

La necessità di mettere ordine nella categoria, l'improcrastinabile esigenza di tutelare i nuovi artisti, i neodiplomati dei conservatori e delle scuole di recitazione, l'opportunità di dare al pubblico una possibilità di scelta ed una garanzia di serietà e di professionalità da parte dell'artista, sono alla base della presente proposta di legge.

In molti altri Paesi europei esistono già leggi che tutelano gli artisti nazionali; in Francia ed in Gran Bretagna, ad esempio, l'impresario che scrittura una compagnia straniera deve pagarne aggiuntivamente una nazionale, i cui componenti, in caso di bisogno, si sostituiscono ai primi nello spettacolo. Altri esempi sono numerosi! Siamo ben consci del fatto che la prestazione artistica, a certi livelli, non può essere chiusa entro i confini di uno Stato, ma siamo anche convinti che la categoria

degli artisti debba tutelare, laddove sono presenti, gli interessi collettivi dei lavoratori più deboli.

Sappiamo bene che anche l'Italia esporta grandi talenti specialmente nel campo della musica classica, della lirica e della danza classica, ma riteniamo che sia giusto inserire delle norme a tutela di quegli artisti che ancora non hanno raggiunto un peso internazionale tale da renderli non più bisognosi di alcun aiuto, o che non saranno mai in grado di raggiungere determinati livelli.

I lavoratori dello spettacolo sono migliaia e sono per lo più professionisti seri e qualificati, al pari dei medici, degli architetti, degli avvocati e degli ingegneri.

È giusto ed è doveroso che una categoria tanto numerosa e tanto importante sia riconosciuta nell'ordinamento italiano e sia posta nelle condizioni di gestirsi autonomamente. Per questo la presente proposta di legge si è fatta portavoce di un'esigenza che non è solo degli artisti dello spettacolo, ma di tutto il popolo italiano cui il prodotto artistico è indirizzato.

Esaminando nel dettaglio la presente proposta di legge, che è stata volutamente contenuta entro termini ridotti onde consentire successivamente alla categoria costituita di darsi una autoregolazione il più possibile conforme alle proprie esigenze, si fa rilevare che gli articoli 1, 2 e 3 sono dedicati all'inquadramento della categoria, alla descrizione dell'attività professionale e alla sua definizione in senso formale. Un'importante innovazione per combat-

tere l'abusivismo e l'evasione è introdotta con l'articolo 3 che subordina la garanzia di tutela per le prestazioni eseguite all'iscrizione all'albo professionale. L'articolo 4 fa espressamente salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno già esistenti, derogandovi unicamente nella parte relativa ai compensi dovuti agli artisti per la diffusione delle opere medesime, che sono fissati con legge, previa approvazione e aggiornamento del tariffario professionale.

L'articolo 5 specifica quali siano i casi nei quali è consentita l'iscrizione all'albo professionale di chi, non in possesso di idoneo titolo, già eserciti l'attività artistica.

Gli articoli 6 e 7 specificano e ribadiscono la collocazione regionale dell'albo professionale ed istituiscono (articolo 7) la commissione di valutazione che garantisca la professionalità degli iscritti, al pari degli esami di Stato per i professionisti; il medesimo articolo, inoltre, detta la composizione della commissione di valutazione e ne delinea le modalità di funzionamento.

L'articolo 8 stabilisce un termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 9 specifica quali sono i titoli di studio per l'iscrizione all'albo professionale, mentre l'articolo 10 istituisce le commissioni ed il comitato di coordinamento delle attività comuni a livello interregionale o nazionale.

La tabella A, allegata alla proposta di legge, identifica le categorie dei lavoratori dello spettacolo ai fini della determinazione del tariffario professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso ogni capoluogo di regione è istituito l'albo professionale degli artisti dello spettacolo, che è formato dai soggetti definiti ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

1. Sono definiti artisti dello spettacolo i lavoratori autonomi e subordinati che creano, concorrono o contribuiscono in maniera determinante alla realizzazione di un prodotto artistico musicale o rappresentativo di qualsiasi genere o tipo, ovvero che interpretano o eseguono brani musicali o di prosa, traendo da tale professione la fonte principale del loro reddito.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) autori: coloro che, su propria iniziativa e ispirazione, compongono opere nuove, ovvero rielaborano o riadattano in maniera innovativa o comunque radicale le opere o i testi già esistenti;

b) cantanti e attori: coloro che eseguono o interpretano vocalmente, musicalmente o mediante l'uso, anche esclusivo, della mimica opere o testi realizzati, composti o adattati da altri, fornendo un'interpretazione personale dell'opera o del testo eseguito;

c) cantautori: coloro che eseguono ed interpretano opere da essi stessi composte.

ART. 3.

1. L'esercizio della professione artistica nel campo dello spettacolo è subordinato alla iscrizione all'albo professionale di cui

all'articolo 1. Tale iscrizione garantisce il diritto alla tutela per le prestazioni eseguite o per le opere realizzate. Sono altresì fatti salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2575 e seguenti del codice civile e alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. Il compenso dovuto agli artisti, agli attori e agli interpreti, ai sensi dell'articolo 2579 del codice civile, da parte di chiunque diffonda, trasmetta, registri o riproduca le recitazioni, le rappresentazioni o le esecuzioni, è stabilito con legge, previa approvazione e aggiornamento del tariffario professionale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio del diritto di autore che spettano all'autore o ai suoi aventi causa sono determinati con legge, previa approvazione ed aggiornamento del tariffario professionale. A tale fine nella categoria autori di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2 sono compresi anche i coreografi e nella categoria cantanti e attori di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 2 sono compresi anche gli orchestrali.

ART. 5.

1. Hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale i soggetti di cui all'articolo 2, che sono in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 9 ovvero che, pur non essendone in possesso, hanno superato l'esame attitudinale sostenuto davanti alla commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 7 ed esercitano l'attività da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Hanno altresì diritto all'iscrizione all'albo professionale i soggetti che, in mancanza del titolo di studio di cui all'articolo 9, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno versato, per almeno due anni, i contributi dovuti per l'esercizio di attività nel settore dello spet-

tacolo al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. L'albo professionale degli artisti dello spettacolo istituito presso ogni capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 1, è tenuto da un collegio eletto dagli iscritti all'albo, composto da un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti all'albo e rappresentativo delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le proporzioni stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.

2. Il collegio di cui al comma 1 decide sulle domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale, propone e discute nelle sedi competenti il tariffario professionale dei compensi minimi e massimi per le prestazioni degli artisti e le eventuali deroghe, nomina i rappresentanti delle categorie nelle trattative con il Governo, con le categorie o con gli enti controparte, nomina i membri della commissione di valutazione di cui all'articolo 7 e gestisce l'ordinaria amministrazione.

3. Il collegio di cui al comma 1 dura in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, è rinnovato dall'assemblea degli iscritti all'albo professionale.

ART. 7.

1. Presso ogni collegio di cui all'articolo 6 è istituita una commissione di valutazione composta da un rappresentante per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma 2, da un rappresentante del pubblico cui il candidato intende sottoporre la propria opera artistica e da un rappresentante dei soggetti incaricati della diffusione dell'opera stessa.

2. La commissione di cui al comma 1 valuta, a maggioranza, l'idoneità del candidato ai fini dell'attribuzione della qua-

lifica di cui all'articolo 2, comma 1, e dell'inserimento nelle categorie di cui al medesimo articolo 2, comma 2. Avverso il parere della commissione il candidato può presentare ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione del risultato al collegio regionale, il quale può convocare nuovamente la commissione di valutazione, disponendo, se opportuno, la sostituzione di alcuni membri, in misura, comunque, non superiore al 50 per cento.

ART. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 9.

1. Sono considerati titoli di studio idonei al fine dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1, i diplomi delle scuole di recitazione riconosciute dallo Stato, i diplomi dei conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati, degli istituti superiori per le industrie artistiche, i diplomi di liceo artistico, classico e scientifico, nonché gli attestati rilasciati dai corsi di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento precedentemente approvati dal collegio di cui all'articolo 6.

ART. 10.

1. Ogni collegio di cui all'articolo 6 nomina al proprio interno una commissione di coordinamento composta da tre membri, al fine di curare i rapporti con gli altri collegi regionali.

2. Le commissioni di cui al comma 1 costituiscono, nel loro insieme, il comitato di coordinamento, retto da un presidente, il quale ha il compito di promuovere e

coordinare le attività comuni a livello interregionale o nazionale, e di definire il tariffario professionale.

3. Ai fini della determinazione del tariffario di cui al comma 2 gli artisti sono suddivisi nelle categorie di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A
(Articolo, 10 comma 3).

- 1) Orchestrali: componenti di gruppi e di orchestre di musica leggera e da ballo.
- 2) Cantanti: soggetti che si esibiscono in pubblico con orchestre di musica leggera e da ballo.
- 3) Pianisti di piano bar: musicisti che intrattengono il pubblico anche vocalmente.
- 4) Presentatori, imitatori, prestigiatori e arti varie.
- 5) Ballerini moderni:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 6) Ballerini classici:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 7) Cantanti di musica leggera:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 8) Musicisti: coloro che hanno conseguito il diploma di conservatorio o di istituti musicali autorizzati:
 - a) esecutori;
 - b) solisti;
 - c) direttori d'orchestra.
- 9) Cantanti lirici:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;

- c) affermati;
 - d) di fama internazionale;
 - e) coristi.
- 10) Autori, coreografi e registi:
- a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 11) Attori:
- a) comparse;
 - b) esordienti;
 - c) emergenti;
 - d) affermati;
 - e) di fama internazionale;
 - f) di consolidata esperienza.
- 12) Circensi.
- 13) Scenografi e costumisti.

€ 0,26



14PDL0033290